

NEWSLETTER

DEL SERVIZIO DI SUPPORTO GIURIDICO CONTRO LE DISCRIMINAZIONI ETNICO-RAZZIALI E RELIGIOSE

Progetto dell'ASGI (Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione) con il supporto finanziario della Fondazione Italiana Charlemagne a finalità umanitarie – ONLUS



Il progetto promuove un Servizio ASGI di supporto giuridico contro le discriminazioni etnico-razziali e religiose in Italia in grado di monitorare le discriminazioni istituzionali a danno dei cittadini immigrati e realizzare strategie di contrasto mediante l'assistenza e consulenza legale e la promozione di cause giudiziarie strategiche. Con questo progetto, finanziato dalla Fondazione Italiana Charlemagne ONLUS, l'ASGI intende inoltre promuovere e diffondere la conoscenza del diritto anti-discriminatorio tra i giuristi, gli operatori legali e quanti operano nel settore dell'immigrazione.

Per contatti con il Servizio ASGI ed invio materiali attinenti il diritto anti-discriminatorio, scrivere al seguente indirizzo di posta elettronica: antidiscriminazione@asgi.it

n. 5/ novembre 2010

SOMMARIO

AZIONI LEGALI ANTI-DISCRIMINATORIE ED INTERVENTI PROMOSSI DALL'ASGI

1. Tribunale di Udine: Illegittimo il requisito di anzianità di residenza decennale in Italia ai fini dell'accesso ai contributi per il sostegno alle locazioni in quanto in contrasto con il diritto europeo.
2. Tribunale di Udine: Confermata l'ordinanza del giudice del lavoro di Udine sull'illegittimità del requisito di anzianità di residenza previsto dalla legge regionale F.v.g. in materia di assegno di natalità.
3. L'ASGI interviene in un'azione giudiziaria anti-discriminazione relativa alle tariffe differenziate per nazionalità applicate da talune compagnie assicurative per la stipula di polizze RCA auto.
4. L'ASGI contesta la delibera del Comune di Trieste che prevede un assegno di natalità vincolato all'anzianità di residenza ovvero alla discendenza da emigranti del F.v.g.
5. La Commissione del Consiglio d'Europa contro il razzismo e l'intolleranza (ECRI) in visita in Italia in vista della stesura del III rapporto periodico sul nostro Paese. L'ASGI partecipa all'incontro della Commissione con le ONG.

GIURISPRUDENZA ITALIANA

Diritti civili

1. Tribunale di Brescia: L'esposizione del "sole delle alpi" quale simbolo partitico della Lega Nord nella scuola di Adro costituisce una "molestia" fondata sulle convinzioni personali a danno dei lavoratori scolastici.

Libertà religiosa

1. TAR Lombardia: L'organizzazione saltuaria di attività religiose di preghiera nella sede di un'associazione culturale non qualifica l'immobile quale "luogo di culto" ai fini della normativa urbanistica.

Diritti sociali

1. Tribunale di Bolzano: Discriminatoria la delibera della Provincia autonoma di Bolzano che prevede stanziamenti separati per il sussidio casa di sostegno alle locazioni a seconda della cittadinanza comunitaria o extracomunitaria, assegnando pesi diversi ai parametri di consistenza numerica e di fabbisogno abitativo.

Lavoro

1. Corte di Cassazione: L'illegittimità del rapporto di lavoro dello straniero irregolare non esonera il datore di lavoro dall'obbligo contributivo.

NEWS ITALIA

1. Intervento dell'Open Society Justice Initiative contro la discriminazione dei Rom in Italia.
2. L'UNAR scrive al Ministero dei Trasporti in merito alla ventilata abolizione della traduzione nelle principali lingue straniere dei test di ammissione alla patente di guida.
3. L'UNAR scrive al Sindaco di Montecchio maggiore (VI) in merito alla delibera sull'inasprimento dei requisiti alloggiativi per il ricongiungimento familiare degli immigrati: illegittima e discriminatoria.
4. L'UNAR scrive al Sindaco del Comune di Ciampino (Roma) in merito al regolamento comunale che stabilisce punteggi aggiuntivi per l'accesso agli asili nido sulla base del criterio di anzianità di residenza: una discriminazione indiretta non sorretta da una ragionevole giustificazione.

NEWS EUROPA

1. La Commissione europea vara la strategia europea decennale sulla disabilità

SEGNALAZIONI NORMATIVE

1. Dal 9 dicembre test di lingua italiana per ottenere il permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti.
2. Parere della Conferenza delle Regioni e Province autonome sullo schema di regolamento concernente l'”accordo di integrazione”.

MATERIALI DI STUDIO, DOCUMENTI E RAPPORTI

1. Rapporti del Migration Policy Group sull'evoluzione della normativa e giurisprudenza anti-discriminatoria in cinque Paesi membri dell'UE (Francia, Germania, Malta, Spagna, Paesi Bassi).
2. Rapporto sulle buone prassi dei sindacati nei Paesi membri dell'UE in materia di anti-discriminazione.
3. Rapporto dell'Agenzia europea per i diritti fondamentali sull'omofobia e la discriminazione per motivi di orientamento sessuale e di identità di genere nei Paesi membri dell'UE.
4. Rapporto dell'Agenzia europea per i diritti fondamentali sul razzismo e l'esclusione degli immigrati nel mondo dello sport nei Paesi membri dell'Unione europea.
5. Rapporto/Indagine dell'Agenzia europea per i diritti fondamentali sulla discriminazione dei giovani musulmani nei Paesi membri dell'UE.
6. Rapporto sulla libertà religiosa nel mondo a cura del Dipartimento di Stato americano.
7. Studio sull'approccio della Commissione europea verso la religione nella formazione del diritto dell'Unione europea.

LIBRI E RIVISTE

SEMINARI E CONVEGNI

Seminario ASGI di formazione per avvocati, consulenti ed operatori sul diritto anti-discriminatorio. Firenze, 21-22 gennaio 2011.

AZIONI LEGALI ANTI-DISCRIMINATORIE, INTERVENTI ED ATTIVITA' PROMOSSE DALL'ASGI

1. Tribunale di Udine: E' illegittimo il requisito di anzianità di residenza decennale in Italia ai fini dell'accesso ai contributi per il sostegno alle locazioni in quanto in contrasto con il diritto dell'Unione europea

I Comuni e la direzione regionale devono disapplicare la normativa regionale, assicurando rispettivamente l'accesso dei richiedenti ai bandi di concorso ed il trasferimento delle risorse economiche agli enti locali.

L'ordinanza del Tribunale di Udine (giudice del lavoro), dd. 17.11.2010 n. 615/2010, è scaricabile dal sito web:

http://www.asgi.it/public/parser_download/save/tribunale_udine_ordinanza_17112010.pdf

Il giudice del lavoro di Udine ha emanato una nuova importantissima ordinanza con riferimento alle prestazioni del Welfare regionale del FVG subordinate a requisiti di anzianità di residenza. Con l'ordinanza n. 615/2010 dd. 17 novembre 2010, il giudice del Lavoro del Tribunale di Udine ha dichiarato la natura discriminatoria del bando di concorso del 6 maggio 2010 indetto dal Comune di Majano per l'assegnazione di contributi a sostegno delle locazioni, previsti dall'art. 12 della L.r. del FVG n. 6/2003 e subordinati ad un requisito di anzianità di residenza decennale in Italia e annuale nel territorio regionale per effetto degli art. 4 e 5 della legge regionale fvg n. 18/2009, con l'eccezione prevista per i discendenti di corregionali emigrati all'estero dal territorio corrispondente all'attuale FVG e che hanno fissato la loro residenza nel FVG, e degli appartenenti alle Forze armate e di polizia residenti nel FVG.

Il giudice del lavoro di Udine ha accolto il ricorso presentato da un nucleo familiare romeno residente a Majano e dall'ASGI (Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione), riconoscendo che il requisito di anzianità di residenza costituisce una discriminazione indiretta o dissimulata vietata dall'ordinamento dell'Unione europea, in quanto contraria al principio di libertà di circolazione dei cittadini di altri Paesi membri dell'UE e a quello di parità di trattamento previsto a favore non solo dei cittadini comunitari, ma anche di altre categorie di cittadini stranieri di Paesi terzi non membri dell'UE, ma ugualmente protetti da specifiche norme di diritto europeo (i titolari del permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti e i rifugiati e i titolari della protezione sussidiaria). Il giudice ha inoltre specificato che il divieto di discriminazioni a danno dei cittadini stranieri protetti dal diritto comunitario deve determinare anche la tutela di quei cittadini italiani, che pure potrebbero essere danneggiati dalla norma sull'anzianità di residenza (ad es. un cittadino italiano rimpatriato da un Paese

del Sud America, ma non discendente di un emigrante friulano o giuliano, bensì di un'altra regione italiana), in quanto l'ordinamento italiano vieta le "discriminazioni a rovescio" per cui un cittadino comunitario, per effetto dell'applicazione del diritto comunitario potrebbe godere in Italia di un trattamento più favorevole di quello previsto, per una situazione analoga, per il cittadino nazionale.

Il giudice ha accolto tutti i rilievi mossi dai ricorrenti, riconoscendo che un criterio di anzianità di residenza costituisce una forma di discriminazione indiretta o dissimulata su basi di nazionalità perché può essere soddisfatto proporzionalmente in misura maggiore dai cittadini nazionali piuttosto che da quelli migranti per ovvie ragioni di un minore radicamento sul territorio dei secondi. Inoltre, tale discriminazione indiretta non può ritenersi sorretta da una valida causa giustificatrice, avendo in considerazione le finalità per loro natura universalistiche dell'istituto del sostegno alle locazioni, volto a garantire -mediante la riduzione della spesa sostenuta dal beneficiario per il canone di locazione - l'accesso dei non abbienti al diritto all'abitazione, quale diritto sociale fondamentale, e come tale spettante a tutti i residenti. Il giudice ha inoltre riconosciuto che la preferenza accordata secondo criteri di "autoctonia" (lungo residenti) e di "consanguineità" (discendenti di emigranti friulani o giuliani) determina una discriminazione su basi etnico-razziali, esplicitamente vietata dalla direttiva europea n. 2000/43/CE.

Dalla constatazione della illegittimità del criterio di anzianità di residenza previsto dalla normativa regionale, il giudice ha concluso che il Comune di Majano avrebbe dovuto disapplicarlo ed ammettere il cittadino rumeno al bando di concorso, così come non avrebbe dovuto prevedere nel bando medesimo analoghe discriminazioni nei confronti dei cittadini dell'Unione europea, dei rifugiati, dei titolari di permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti e degli stessi cittadini italiani.

Questo in ragione del consolidato principio della supremazia e diretta applicabilità del diritto dell'Unione europea su ogni norma di diritto interno che sia rispetto ad esso confliggente e del conseguente obbligo di disapplicazione della seconda da parte di ogni organo amministrativo della Repubblica, inclusi gli enti locali. Ma il giudice del lavoro di Udine è andato oltre, e ha chiamato in causa la stessa responsabilità della Regione Friuli-Venezia Giulia, in quanto ente amministratore coinvolto nel procedimento amministrativo relativo all'erogazione dei contributi. Il giudice del lavoro di Udine, pertanto, ha rilevato che una corretta applicazione del primato del diritto comunitario implica che i Comuni debbono disapplicare le norme regionali che, stabilendo un requisito di anzianità di residenza, configgono con esso, ma nel contempo hanno il diritto di rivendicare nei confronti della Direzione regionale competente, quale organo amministrativo coinvolto nel procedimento, il trasferimento delle risorse economiche per far fronte dalle richieste pervenute per effetto dei bandi, che debbono quindi essere formulati escludendo la clausola discriminatoria.

In quest'ottica, dunque, il Comune di Majano ha errato nella sua linea difensiva, sostenendo che disapplicando il requisito di anzianità di residenza e facendo accedere il cittadino rumeno al bando di

concorso, sarebbe potuto incorrere in una responsabilità contabile dei propri amministratori. E' vero invece il contrario: una corretta applicazione del principio di legalità e del primato e diretta applicabilità del diritto comunitario spinge a ritenere che in caso di rifiuto dell'amministrazione regionale ad adempiere alla richiesta dei comuni di trasferimento delle somme aggiuntive necessarie per far fronte alle istanze provenienti dai soggetti che fanno accesso al bando senza venire ingiustamente discriminati, sarebbero proprio gli amministratori regionali a doversi addossare una responsabilità contabile, da rivendicare eventualmente dinanzi alla Corte dei Conti.

Il giudice del lavoro del Tribunale di Udine ha dunque ordinato al Comune di Majano di ammettere il cittadino romeno alle graduatorie previste dal bando, e al Comune di Majano e alla direzione regionale competente di trattare la sua istanza in condizioni di parità di trattamento con gli altri concorrenti. Ha ordinato pure al Comune di Majano di pubblicare a proprie spese il provvedimento giudiziario (35 pagine) sul "*Messaggero Veneto*", nonché ha condannato il Comune di Majano al pagamento delle spese legali.

2. Tribunale di Udine: La legge regionale che prevede un requisito di anzianità di residenza ai fini dell'accesso ad una prestazione volta al sostegno della natalità è contraria al diritto comunitario in quanto discriminatoria e va pertanto disapplicata

Il collegio del Tribunale di Udine respinge il reclamo presentato dal Comune di Latisana (Ud) e conferma l'ordinanza emanata dal giudice del lavoro che aveva accolto il ricorso di un cittadino rumeno sostenuto da ASGI, CGIL-CISL e UIL FVG.

L'ordinanza del Tribunale di Udine, dd. 15.11.2010 (assegno di natalità Legge reg. Fvg . n. 11/06) è scaricabile dal sito web:

http://www.asgi.it/public/parser_download/save/tribunale_udine_ordinanza_15112010.pdf

L'ordinanza del Tribunale di Udine, n. 530/2010 dd. 30.06.2010 (assegno di natalità regione Fvg), è scaricabile dal sito web:

http://www.asgi.it/public/parser_download/save/tribunale_udine_ordinanza530_2010.pdf

Con ordinanza dd. 15.11.2010, il collegio giudicante del Tribunale di Udine ha respinto il ricorso presentato dal Comune di Latisana contro l'ordinanza emanata dal giudice del lavoro del Tribunale di Udine in data 30 giugno 2010, con la quale era stato accolto il ricorso presentato da un cittadino romeno, sostenuto da ASGI (Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione), CGIL, CISL e UIL contro il diniego all'erogazione dell'assegno di natalità regionale (meglio conosciuto come bonus

bebè) da parte del Comune per mancanza del requisito di residenza decennale in Italia e quinquennale nel FVG previsto dall'art. 8 bis della legge regionale Fvg n. 11/2006.

Il Tribunale di Udine ha respinto le argomentazioni del Comune di Latisana, sostenendo che il giudice di primo grado ha correttamente considerato che il requisito di anzianità di residenza richiesto dalla legge regionale costituisce una discriminazione indiretta o dissimulata vietata dall'ordinamento comunitario in quanto contraria ai diritti fondamentali alla libera circolazione e alla parità di trattamento. In ragione del primato del diritto comunitario sulla norma interna ad esso incompatibile e del conseguente obbligo di disapplicazione di quest'ultima da parte di tutti gli organi amministrativi dello Stato membro, inclusi gli enti locali, il Comune di Latisana avrebbe dovuto erogare la prestazione al cittadino comunitario che ne aveva fatto richiesta pur in assenza del soddisfacimento del requisito di anzianità di residenza.

Il Comune di Latisana è stato dunque condannato al pagamento delle spese di lite.

Con l'ordinanza del 30 giugno 2010, Il giudice di Udine aveva accolto le tesi sostenute nel ricorso del cittadino romeno e che a suo tempo erano state anche evidenziate dalla Commissione europea, che il requisito di anzianità di residenza costituisce una forma di discriminazione indiretta o dissimulata a danno dei cittadini dell'Unione europea residenti nel FVG, in quanto può essere più facilmente soddisfatto dai cittadini italiani che da quelli di altri Paesi dell'UE e, pertanto, viola i principi di libertà di circolazione e di parità di trattamento di cui al diritto dell'Unione europea. Il giudice di Udine aveva inoltre giustamente rilevato che tale discriminazione non ha una ragionevole giustificazione in quanto si riferisce ad una misura attinente alla tutela della famiglia, della natalità, dei minori e delle funzioni genitoriali, istituti che, per loro intrinseca natura e finalità, si richiamano a valori di valenza universale e che pertanto debbono rivolgersi indistintamente a tutta la popolazione residente, senza distinzioni, in adesione a principi costituzionali e a quanto previsto dalle convenzioni internazionali vincolanti per l'Italia (ad es. la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo).

In considerazione del fatto che il diritto comunitario ha un'efficacia ed applicabilità immediata e diretta nell'ordinamento interno e prevale su qualsivoglia norma interna ad esso incompatibile, il giudice di Udine aveva ordinato al Comune di Latisana di disapplicare la norma regionale nella parte in cui impone il requisito di anzianità di residenza.

Sono del tutto evidenti le implicazioni di queste ordinanze del Tribunale di Udine rispetto alla ristrutturazione dell'intero sistema di welfare regionale voluta dal legislatore regionale del FVG nel corso dell'ultima legislatura; ristrutturazione centrata sul requisito di anzianità di residenza con la finalità di escludere dal novero dei beneficiari il maggior numero possibile di cittadini stranieri, comunitari compresi.

Alla luce della nuova ordinanza del Tribunale di Udine, le associazioni promotrici del ricorso insisteranno dunque con la Commissione europea a Bruxelles affinché promuova la procedura di infrazione del diritto comunitario con riferimento a tutte le norme discriminatorie varate in questi anni dal legislatore regionale e palesemente in contrasto con il diritto comunitario. Ugualmente, le associazioni promotrici si appellano ai Comuni del FVG affinché rispettino il diritto comunitario e disapplicino le norme regionali discriminatorie che configgono con esso. L'ASGI annuncia inoltre la presentazione di ulteriori ricorsi nei tribunali del FVG.

3. L'ASGI interviene in giudizio nel ricorso presentato al Tribunale di Milano da un cittadino tunisino contro le tariffe differenziate applicate da una compagnia assicurativa a talune categorie di cittadini stranieri per la stipula di polizze RCA auto.

Come è stato evidenziato recentemente da alcuni organi di stampa (“*La Repubblica*”, edizione del 31 maggio 2010 e relativo commento del Servizio anti-discriminazione dell'ASGI, disponibili sul sito: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1049&l=it), alcune compagnie assicurative applicano tariffe differenziate per la stipula di polizze RCA auto sulla base della cittadinanza del contraente, a parità di tutte le altre condizioni.

A tale riguardo, recentemente un cittadino tunisino, C.M., ha inoltrato al giudice di Milano un'azione giudiziaria anti-discriminazione ritenendosi vittima di una discriminazione operata dalla compagnia assicuratrice Genialloyd spa.

Il ricorrente, nel richiedere un preventivo a Genialloyd spa, tramite internet, ha rilevato una differenza di preventivo di 170 euro a seconda che dichiarasse la cittadinanza italiana o tunisina. A seguito di una richiesta di spiegazioni dell'avvocato dell'interessato, la compagnia assicurativa comunicava che la cittadinanza rappresenta un elemento per la determinazione del prezzo delle polizze. Il signor C.M., ritenendo che l'applicazione di una tariffa maggiorata sulla base della cittadinanza costituisse comportamento discriminatorio, depositava presso la Cancelleria del Tribunale di Milano, Sezione Volontaria Giurisdizione, ricorso ex art 43 e 44 d.lgs 286/98 chiedendo al Giudice di accertare la condotta discriminatoria di Genialloyd spa consistente nell'imporre tariffe maggiorate a seconda della cittadinanza dei richiedenti una polizza Rca.

La compagnia assicurativa convenuta si costituiva in giudizio sostenendo che la cittadinanza costituisce un elemento di necessaria “*differenziazione tra posizioni di rischio omogenee per classe, ma disomogenee per intrinseca rischiosità*”. Non si tratterebbe quindi di discriminazione ma di semplice analisi del rischio.

L'ASGI, insieme ad APN (Avvocati per Niente di Milano), è intervenuta nel giudizio per sostenere le ragioni del ricorrente e per ottenere una pronuncia di portata più generale che tuteli anche gli altri soggetti, non presenti direttamente nel giudizio, discriminati dal comportamento di Genialloyd spa. Da test effettuati sul sito internet della compagnia risulta infatti che a parità di ogni altra condizione (età, vettura, sesso ecc.) :

- per un cittadino **italiano** il preventivo è di euro **766,00** euro
- per il cittadino **francese** il preventivo è di **766,00** euro
- per il cittadino **Rumeno** **964,00** euro
- per il cittadino **statunitense** **845,00** euro
- per i cittadini di **Ecuador, India, Cina e Gambia** **964,00** euro .

Da altra documentazione prodotta in giudizio - proveniente da un sito di elaborazione preventivi per numerosissime assicurazioni e attestante due distinti preventivi a condizioni identiche l'uno per un cittadino italiano, l'altro per un cittadino ecuadoregno - risulta che solo altre due compagnie, oltre a Genialloyd spa, operano una differenziazione per nazionalità: per tutte le altre il preventivo **non si modifica** cambiando la nazionalità del contraente, il che significa che tutte le altre compagnie considerano la nazionalità **del tutto irrilevante come fattore di rischio**.

Secondo ASGI la questione di causa è, in via principale, decidere se un privato, nella propria attività contrattuale, possa operare distinzioni tra contraenti in base ai criteri vietati dal diritto antidiscriminatorio (per i quali l'ordinamento prevede invece una "neutralizzazione" al fine di evitare fenomeni di emarginazione e conflittualità) e nei campi di applicazione nei quali tale divieto opera.

I campi di applicazione e i fattori vietati sono, come noto, quelli previsti in generale dall'art. 21 della Carta di Nizza e dall'art. 18 TFUE e più in dettaglio dall'art. 2 TU immigrazione (tra i diritti civili rientra infatti sicuramente quello alla libertà contrattuale e dunque il diritto di contrarre alle medesime condizioni previste per il cittadino), dall'art. 43 TU immigrazione (la vicenda in esame riguarda l'offerta al pubblico di un bene o servizio e rientra quindi nel comma 2 dell'art 43) e dall'art. 2 dlgs 215/03.

Alla luce delle norme citate sopra sembra potersi concludere che anche nell'attività interprivata volta alla cessione di beni e servizi è vietato introdurre disparità di trattamento attribuendo posizioni di svantaggio in forza della cittadinanza. Va peraltro segnalato che, come risulta dai preventivi citati sopra, nella specie sembra rilevare anche una differenza di trattamento in base alla origine etnica in quanto le differenti tariffe esistono anche tra gruppi nazionalità riferibili a etnie diversi (ad es. tra gli statunitensi e gli asiatici).

Tale divieto non sembra conoscere eccezioni e dunque nessun fondamento avrebbe la pretesa di derogarvi per l'attività assicurativa: il riferimento al fattore vietato non ammette neppure "cause di giustificazione" posto che per espressa disposizione dell'art. 2 Dlgs 215/03 (oltre che per opinione dottrinale consolidata) la discriminazione diretta non ammette cause di giustificazione.

Né peraltro il mero vantaggio economico che potrebbe derivare dalla considerazione del fattore vietato (ammesso e non concesso che di ciò si tratti) potrebbe porre nel nulla il divieto: se così fosse verrebbe meno la portata stessa del divieto, che ha appunto lo scopo di evitare che le mere convenienze del mercato determinino pregiudizi in danno dei gruppi sociali a rischio.

Se ne potrebbe agevolmente concludere che una compagnia assicurativa che applichi premi maggiorati a cittadini stranieri in ragione della loro condizione di stranieri, pone in essere un comportamento "discriminatorio" nel significato recepito dall'ordinamento italiano e comunitario (che prescinde da qualsiasi considerazione dell'intento soggettivo).

Ad avviso di ASGI quanto sopra vale per qualsiasi fattore di rischio vietato: tuttavia è indubbio che il fattore qui in considerazione abbia una "copertura" nazionale molto forte e assolutamente inderogabile e una copertura comunitaria rafforzata. E' dunque plausibile (anche se discutibile, ma la questione non rileva nel procedimento pendente avanti il Tribunale di Milano) che il divieto di cui qui si tratta trovi applicazione in forma assoluta e rafforzata proprio con riferimento al fattore nazionalità/etnia/razza e possa eventualmente essere derogato per gli altri.

E' proprio in questo senso che sono orientate non solo la stragrande maggioranza delle compagnie assicurative italiane ma in forma ancora più esplicita, quelle degli altri paesi europei: si veda ad esempio, la guida pubblicata dalla Commissione per l'eguaglianza e i diritti umani del Regno Unito in materia di eguaglianza e divieto di discriminazione (*Equality Act* entrato in vigore il 1 ottobre 2010).

Tale documento prevede infatti che:

"Assicurazioni.

(....)

In generale, una compagnia assicurativa non deve discriminare una persona in ragione della sua caratteristica protetta nel fornirgli un prodotto o servizio assicurativo, riguardo alle condizioni per l'accesso a tale prodotto o ad una delle caratteristiche del medesimo, ad es. premi e benefici.

I modi attraverso i quali la compagnia assicurativa non deve discriminare sulla base della caratteristica protetta includono:

- non imporre un premio più elevato alle persone con la caratteristica protetta o non assegnare loro benefici inferiori o rifiutare loro l'assicurazione, in ragione della caratteristica protetta o in virtù

dell'applicazione di criteri che hanno un impatto negativo sulle persone con la caratteristica protetta e che non possono trovare una giustificazione obiettiva.

[...] Nessuna eccezione può trovare applicazione con riferimento alle altre caratteristiche protette: razza, religione o credo, e orientamento sessuale.”

(cfr.: http://www.equalityhumanrights.com/uploaded_files/EqualityAct/service_providers_business.pdf)

E ancora, in Germania, nel volumetto *FEDERAL ANTI-DISCRIMINATION AGENCY – FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY , A guide to the General Act on Anti-Discrimination, 2009*, pur nell'ambito di una non condivisibile flessibilità sugli altri fattori di rischio (ma la questione qui non rileva) si legge che: *“I contratti di assicurazione sottoposti al diritto privato possono includere eccezioni al principio di parità di trattamento per tutte le caratteristiche **tranne per quella “etnica-razziale”**”*.

(Cfr.: http://www.equalityhumanrights.com/uploaded_files/EqualityAct/service_providers_business.pdf)

Naturalmente nel giudizio ASGI contesta anche, in via subordinata, sia il nesso statistico tra cittadinanza e sinistrosità, sia la possibilità che tale nesso costituisca “causa di giustificazione” in senso tecnico (cioè che, quand'anche fosse legittima la finalità di garantire un maggior profitto alle compagnie assicuratrici, detta finalità non sarebbe perseguita con mezzi proporzionati e necessari ben potendosi utilizzare fattori di rischio diversi che tengano conto della capacità di guida del soggetto).

Il Giudice del Tribunale di Milano ha fissato udienza per l'esame del ricorso al 27.1.2011.

AGGIORNAMENTO 8 MARZO 2011

Stranieri e polizze RC Auto: ASGI ed APN ottengono da Genialloyd che le tariffe non siano più determinate in base alla cittadinanza

Soluzione conciliativa alla causa dinanzi al Tribunale di Milano. La questione verrà sottoposta all'attenzione dell'ANIA affinché anche le altre compagnie assicurative si adeguino.

Si riporta di seguito il comunicato congiunto firmato da ASGI, Associazione Avvocati per Niente (APN) da un lato, e dalla compagnia assicuratrice Genialloyd s.p.a. dall'altro, con il quale si rende noto il raggiungimento di una soluzione conciliativa all'intervento in giudizio delle due associazioni a sostegno dell'azione giudiziaria anti-discriminazione promossa da un cittadino tunisino avverso la Genialloyd s.p.a. per l'applicazione di una tariffa differenziata fondata sul criterio di cittadinanza per la stipula di un contratto assicurativo RCA Auto.

COMUNICATO STAMPA

A seguito delle istanze formulate dalle associazioni ASGI e APN - dirette ad ottenere da Genialloyd

la rimozione della cittadinanza dai parametri utilizzati per la determinazione dei premi di assicurazione per la RC auto - le parti hanno avviato una approfondita discussione volta a superare il problema, dandosi reciprocamente atto della complessità della questione. Ciò con particolare riferimento al delicato rapporto tra le esigenze dell'impresa assicurativa (di rispetto della mutualità e di corretta rappresentazione dei rischi della assicurazione obbligatoria della rc auto) ed il principio fondamentale- invocato dalle associazioni - della parità di trattamento tra italiano e straniero nell'accesso a beni e servizi. All'esito di tale confronto Genialloyd, nell'ottica del miglior servizio al cliente, ha accolto la richiesta delle associazioni ed ha deciso che, con decorrenza dal mese di giugno 2011, non utilizzerà nella costruzione delle proprie tariffe per la RCAuto il parametro della cittadinanza, riservandosi di sostituirlo con un parametro volto a profilare il rischio in funzione degli anni di guida in Italia o con altro parametro non discriminatorio. Al contempo Genialloyd ha dichiarato la propria intenzione, nell'interesse comune ed anche al fine di uniformare il mercato sul punto, di sottoporre il tema della rilevanza della cittadinanza nell'assicurazione obbligatoria per RC auto all'ANIA e alle istituzioni competenti onde eventualmente stimolare un aperto e più ampio dibattito sul tema.

Milano, li 7 marzo 2011

4. Assegno di natalità del Comune di Trieste vincolato ad un requisito di anzianità di residenza ovvero alla discendenza da emigranti dal FVG

L'ASGI FVG scrive al Sindaco e all'UNAR: un'inaccettabile discriminazione e stigmatizzazione degli immigrati

La segnalazione dell'ASGI F.V.G. in merito al beneficio del Comune di Trieste a sostegno della natalità è scaricabile dal sito web:

http://www.asgi.it/public/parser_download/save/segnalazione_asgi_unar_assegno_natalita_trieste_16112010.pdf

La delibera della giunta comunale di Trieste dd. 21.10.2010 (verbale n. 486 dd. 25.10.2010) è scaricabile dal sito web:

http://www.asgi.it/public/parser_download/save/delibera_comune_ts_21102010.pdf

L'informativa del Comune di Trieste sul beneficio sociale del sostegno alla natalità è disponibile nel sito web:

http://www.asgi.it/public/parser_download/save/sostegno_natalita_ts_informativa.pdf

La copia dell'istanza da presentare al Comune di Trieste per accedere al beneficio) è disponibile nel sito web:

http://www.asgi.it/public/parser_download/save/copia_richiesta_rimborso.pdf

In data 21 ottobre 2010, la Giunta comunale del Comune di Trieste con deliberazione n. 486 (come da verbale datato 25.10.2010), ha avviato l'iniziativa denominata "Benvenuti Triestini", avente per oggetto l'erogazione di un beneficio per l'acquisto di beni di consumo per neonati presso le farmacie comunali di Trieste. Per detto intervento, il Comune di Trieste ha destinato 135.000 euro, al fine di erogare la somma di 110 euro ai nuclei familiari che hanno visto o vedranno la nascita di un figlio nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2010 ed il 31 dicembre 2010. La delibera comunale prevede l'erogazione di detto contributo su domanda di uno dei genitori aventi diritto, da presentarsi entro il 30 aprile 2011, corredata della documentazione attestante l'acquisto dei beni effettuati presso una farmacia comunale (scontrini fiscali). La delibera prevede che aventi diritto al beneficio possono essere soltanto i genitori di un figlio nato nel corso del 2010 che possiedano un requisito di anzianità di residenza di almeno 10 anni in Italia, di cui almeno 3 nel Comune di Trieste, salvo il caso in cui il genitore residente nel comune di Trieste sia corregionale che ha vissuto all'estero o sia discendente di un corregionale emigrato all'estero, laddove detto criterio di anzianità di residenza non si applica. Si sottolinea che il beneficio viene erogato a prescindere da ogni requisito di reddito e dunque da ogni valutazione di effettivo bisogno del nucleo familiare.

L'ASGI FVG ha inviato una lettera al Sindaco e all'UNAR sottolineando tanto i profili discriminatori del provvedimento assunto dal Comune di Trieste, in violazione delle norme di diritto internazionale, europeo, costituzionale e interno, quanto l'inaccettabile simbolica stigmatizzazione degli stranieri che il provvedimento è suscettibile di veicolare nella collettività in una materia attinente i diritti dell'infanzia.

5. La Commissione del Consiglio d'Europa contro il razzismo e l'intolleranza (ECRI) visita l'Italia in vista della stesura del III rapporto periodico sul nostro Paese. L'ASGI partecipa all'incontro della Commissione con le ONG il giorno 24 novembre a Padova.

La Commissione contro il razzismo e l'intolleranza (ECRI) del Consiglio d'Europa ha annunciato la preparazione di un rapporto sull'Italia che conterrà le osservazioni raccolte dalla missione svoltasi nella Penisola dal 21 al 26 novembre scorso. Una visita – secondo quanto si legge nella nota della Commissione – per valutare come le autorità nazionali hanno inteso reagire alle raccomandazioni contenute nel precedente rapporto pubblicato nel 2006 e alle nuove questioni emerse nel frattempo. Durante la missione, la delegazione del Consiglio d'Europa ha incontrato rappresentanti istituzionali e delle ONG a Roma, Napoli, Padova e Venezia. All'incontro con i rappresentanti delle NGO, svoltosi a Padova il 24 novembre, ha preso parte anche una delegazione dell'ASGI guidata dall'avv. Enrico Varali, del Foro di Verona, che ha esposto le principali problematiche attinenti alle discriminazioni e ai fenomeni di razzismo cui sono vittime gli immigrati nel nostro Paese.

GIURISPRUDENZA ITALIANA

DIRITTI CIVILI

1. Tribunale di Brescia: L'esposizione del simbolo del "sole delle alpi" quale simbolo partitico della Lega Nord nella scuola di Adro costituisce una "molestia" fondata sulle convinzioni personali a danno dei lavoratori scolastici

Per il giudice di Brescia il Sindaco di Adro ha dunque violato la direttiva europea n. 2000/78 sul divieto di discriminazioni nei luoghi di lavoro. Il Comune condannato a rimuovere e sostituire integralmente le suppellettili.

L'ordinanza del Tribunale di Brescia, n. 2798 dd. 29.11.2010, è scaricabile dal sito web: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/tribunale_brescia_ordinanza_2798_29112010.pdf

Il giudice del lavoro di Brescia, con l'ordinanza n. 2798 dd. 29 novembre 2010, ha accolto il ricorso presentato dalla FLC -CGIL Brescia contro il Comune di Adro e il Ministero dell'Istruzione - Istituto comprensivo di Adro in relazione al noto caso dell'esposizione all'interno e all'esterno del plesso scolastico e sulle suppellettili del medesimo del simbolo partito della "lega Nord", costituito dal cosiddetto "sole delle alpi".

Per il giudice di Brescia, il comportamento del Comune di Adro quale committente dell'opera di costruzione ed arredamento del plesso scolastico, ha sostanziato una discriminazione collettiva a danno dei lavoratori dell'istituto scolastico medesimo, o, più precisamente, una "molestia" fondata sulle convinzioni personali nel significato attribuito dalla direttiva europea n. 2000/78/CE, recepita in Italia con il d.lgs. n. 216/2003.

Secondo infatti tale direttiva, costituiscono molestia "quei comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi fondati tra l'altro sulle convinzioni personali, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo". Tali comportamenti sono vietati anche in relazione alle condizioni di lavoro e anche quando commessi da persona diversa dal datore di lavoro, determinando l'obbligo per il datore di lavoro di eliminare quelle situazioni che possono assumere tale connotato nell'ambiente lavorativo.

Secondo il giudice del lavoro di Brescia, nel connotare l'esposizione del simbolo partitico della Lega Nord negli ambienti dell'istituto scolastico comunale di Adro quale "molestia" ai sensi della direttiva europea, ha una decisiva importanza la sottolineatura del carattere laico e di neutralità cui deve ispirarsi l'istituzione scolastica pubblica quale luogo formativo, in relazione anche ai principi fondamentali della libertà di insegnamento intesa come autonomia didattica e libera espressione culturale del docente.

In quest'ottica, l'inquinamento e la saturazione dell'ambiente scolastico con segni partitici potrebbe influire indebitamente sulle coscienze degli alunni in tenera età, determinando un'identità tra scuola ed una particolare visione culturale e del sistema di regolazione dei rapporti sociali, frustando e pregiudicando le effettive possibilità del docente di svolgere liberamente la sua funzione didattica secondo i richiesti principi di laicità ed autonomia culturale.

Trovando applicazione dunque il diritto anti-discriminatorio, di cui alla citata direttiva europea n. 2000/78 e relativo decreto di recepimento nell'ordinamento interno, il giudice dunque ha esercitato la facoltà attribuitagli di ordinare la rimozione degli effetti della discriminazione o molestia realizzata dal Comune di Adro nei confronti dei lavoratori e alunni dell'istituto scolastico. Secondo il giudice, dunque, la semplice copertura con adesivi dei simboli del "sole delle alpi" non è sufficiente in quanto rende permanente la situazione di disagio e di contrasto che la presenza del simbolo ha determinato. Ne consegue che è obbligo dell'amministrazione comunale di Adro provvedere alla rimozione integrale di qualsiasi apparente manifestazione del simbolo (compresi i simboli posti sul tetto dell'edificio), inclusi i segni di copertura o di abrasione da tutto l'ambiente della struttura con la riposizione di nuove suppellettili prive di simboli.

Il giudice ha dunque ordinato al Comune di Adro l'esposizione e permanente presenza degli unici simboli previsti dalla legge per gli edifici di istituzioni pubbliche, la bandiera nazionale e quella dell'Unione europea, nonché la pubblicazione dell'ordinanza sui due quotidiani locali e sui due principali quotidiani nazionali ("*Corriere della Sera*" e "*La Repubblica*"), avendo in considerazione la notorietà assunta dalla vicenda. Infine, il giudice ha anche ordinato l'affissione presso l'istituto scolastico dell'ordinanza per una settimana lavorativa quale idonea forma di pubblicità sul luogo di lavoro ai fini del riconoscimento delle ragioni dei lavoratori dell'istituzione scolastica. Il Comune di Adro è stato anche condannato al pagamento delle spese legali.

E' del tutto evidente come il Comune di Adro, mettendo in atto un comportamento discriminatorio contrario alla legislazione nazionale ed europea, ha arrecato pure un gravissimo danno economico alla collettività locale, dovendosi ora la medesima farsi carico delle ingentissime spese per la sostituzione integrale di tutte le suppellettili e strutture dell'istituto scolastico interessate dall'esposizione illegale del simbolo partitico.

LIBERTA' RELIGIOSA

TAR Lombardia: il fatto che nella sede di un'associazione culturale si svolgono occasionalmente preghiere religiose non qualifica l'immobile quale "luogo di culto"

Illegittima l'ordinanza del comune di Giussano che aveva ordinato di sospendere le attività di culto e di preghiera svolte nella sede di un'associazione culturale islamica.

La sentenza del TAR Lombardia, n. 7050 dd. 25.10.2010, è scaricabile dal sito web: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/tar_lombardia_7050_25102010.pdf

Il TAR Lombardia, con la sentenza n. 7050 dd. 25 ottobre 2010 (sez. II), ha annullato l'ordinanza del Comune di Giussano dd. 22 luglio 2010 che aveva disposto l'immediato ripristino dello stato dei luoghi e della destinazione d'uso originaria di un foro commerciale che era stato affittato ad un'associazione culturale islamica. L'ordinanza aveva inoltre ordinato ai responsabili dell'associazione di sospendere ogni attività di culto e di preghiera in quei locali.

Secondo il Comune di Giussano, l'accertamento effettuato dalla polizia locale che nei locali si svolgevano attività di preghiera, unitamente alla previsione statutaria dell'associazione, comprendente anche tra le sue finalità l'organizzazione di preghiere individuali e collettive, giustificavano la classificazione dell'immobile quale luogo di culto e dunque l'avvenuto mutamento della destinazione d'uso del medesimo in contravvenzione alla normativa urbanistica regionale.

Secondo il TAR Lombardia, invece, la norma urbanistica regionale che richiede un apposito riconoscimento della destinazione d'uso degli immobili adibiti a luoghi di culto non può trovare applicazione nei casi di locali utilizzati da associazioni culturali il cui fine e le cui attività a carattere religioso rivestano soltanto carattere di accessorietà e di saltuarietà, perché, se altrimenti interpretata, la norma regionale si esporrebbe a dubbi di legittimità costituzionale per l'eccessiva restrizione al diritto fondamentale alla libertà religiosa.

Il TAR Lombardia ribadisce, dunque, la sua linea interpretativa già affermata con la sentenza n. 4665 dd. 17.09.2009, sez. II.

DIRITTI SOCIALI

Tribunale di Bolzano: Discriminatoria la delibera della Giunta provinciale di Bolzano che nel stabilire graduatorie separate tra cittadini dell'Unione europea e non per l'assegnazione del sussidio casa per il sostegno alle locazioni, assegna ai primi quote di stanziamento superiori mediante l'applicazione di pesi diversi ai parametri di consistenza numerica e fabbisogno abitativo

Accolto il ricorso presentato da un cittadino extracomunitario sostenuto da quattro NGO altoatesine.

L'ordinanza del Tribunale di Bolzano, n. 665 dd. 16.11.2010, può essere scaricata dal sito web: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/trib_bolzano_ordinanza_665_2010_16112010.pdf

Con ordinanza dd. 16 novembre 2010 (n. 665/2010), il giudice del lavoro di Bolzano / Bozen ha accolto il ricorso presentato da un cittadino extracomunitario sostenuto da quattro associazioni altoatesine (Associazione Porte Aperte - Offene Türen, Human Rights International, Associazione Volontarius e Fondazione Alexander Langer) contro la delibera della giunta provinciale di Bolzano/Bozen n. 1885 del 20 luglio 2009 che ha ripartito gli stanziamenti relativi al beneficio sociale denominato "sussidio casa" per il sostegno alle locazioni, riservando ai cittadini extracomunitari quote svantaggiose, prevedendo criteri e "pesi" diversi rispetto a quelli previsti per i cittadini italiani e comunitari.

La legislazione provinciale di Bolzano/Bozen in materia di assegnazione di alloggi sociali e di benefici per il sostegno alle locazioni prevede la formazione di graduatorie separate tra cittadini italiani e comunitari da un lato e cittadini di paesi non appartenenti all'UE e apolidi dall'altro. Per quanto riguarda i primi, la ripartizione dei fondi avviene tra i richiedenti dei tre gruppi linguistici autoctoni in proporzione alla media ponderata tra la loro consistenza, rilevata dal censimento, ed il fabbisogno di ciascun gruppo, mentre per i secondi in proporzione alla media ponderata della consistenza numerica e del fabbisogno.

Il giudice del lavoro di Bolzano non ha ritenuto che tale separazione delle graduatorie possa costituire di per sé una discriminazione nel momento in cui le risorse vengano comunque ripartite in ambedue i casi in base alla media ponderata degli stessi fattori (consistenza numerica e fabbisogno).

Tuttavia, nel caso specifico, il giudice ha ritenuto sussistente la discriminazione nel momento in cui la giunta provinciale di Bolzano ha attribuito un peso diverso al fattore di consistenza numerica per il gruppo dei richiedenti di cittadinanza extracomunitaria, con ciò determinando uno stanziamento proporzionalmente inferiore a danno di tale gruppo rispetto a quello previsto per i cittadini nazionali e comunitari.

Ne consegue, ha concluso il giudice di Bolzano/Bozen, che è stato violato il principio di non discriminazione su basi di nazionalità nell'accesso al diritto sociale all'abitazione, previsto tanto dalla legislazione nazionale (Art. 2 e 43 del T.U. imm.) quanto dal diritto comunitario (direttiva n. 109/2003 sui lungo soggiornanti e Carta europea dei diritti fondamentali) e dal diritto internazionale (Art. 6 Convenzione OIL n. 97/1949, art. 13 Convenzione Consiglio d'Europa sullo status giuridico dei lavoratori migranti). Accertando il carattere discriminatorio della delibera della giunta provincia di Bolzano / Bozen, il giudice ha ordinato alla Provincia di Bolzano/Bozen e all'IPES (Istituto per l'Edilizia Sociale) di pagare il "sussidio casa" al richiedente per l'anno 2009. La giunta provinciale di Bolzano/Bozen è stata pure condannata al pagamento delle spese legali.

LAVORO

Corte di Cassazione: L'illegittimità del rapporto di lavoro dello straniero irregolare non esclude l'obbligo contributivo del datore di lavoro

Sentenza della Corte di Cassazione n. 22559 dd. 5.11.2010.

La sentenza della Corte di Cassazione, sez. lavoro, n. 22559 dd.05.11.2010, è scaricabile dal sito web: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/cassazione_sentenza_22559_05112010.pdf

La Corte di Cassazione (sez. lavoro), con la sentenza n. 22559 del 5 novembre 2010, ha respinto il ricorso presentato da un datore di lavoro che aveva impiegato un certo numero di lavoratori stranieri in condizioni irregolari e che, a seguito di accertamento ispettivo, si era visto notificare dall'INPS la richiesta di pagamento dei relativi contributi previdenziali e delle sanzioni. La Corte di Cassazione ha respinto gli argomenti della difesa, secondo cui l'emersione dei contributi contributivi non poteva

avere luogo in relazione a rapporti di lavoro illeciti, ribadendo la sua linea consolidata secondo la quale l'illegittimità del contratto di lavoro con il lavoratore straniero irregolare non esclude l'obbligazione retributiva e contributiva a carico del datore di lavoro. Questo al fine di garantire la razionalità complessiva del sistema che altrimenti vedrebbe alterate le regole del mercato e della concorrenza, avvantaggiando i datori di lavoro che violassero la normativa sull'immigrazione (in questo senso anche Cassazione , n. 7380 dd. 26.03.2010).

NEWS ITALIA

1.Dalla Commissione europea al tribunale di Milano: Intervento dell'Open Society Justice Initiative contro la discriminazione dei rom in Italia.

Il 19 novembre Open Society Justice Initiative ha notificato alla Commissione europea un memorandum in cui si sollecita la verifica della compatibilità col diritto dell'Unione europea delle misure di emergenza che, dal giugno 2008, colpiscono rom e sinti in Italia. Oltre all'iniziativa di livello europeo, il 25 novembre si è svolta un'udienza dinanzi al Tribunale Civile di Milano nel procedimento antidiscriminazione riguardante il "decreto emergenza nomadi") "Omerovic e altri c. Italia").

Il memorandum documenta infatti come il "Decreto emergenza nomadi" abbia istituzionalizzato le discriminazioni nei confronti dei rom, violando tra l'altro il loro diritto alla protezione dei dati personali e alla libertà di movimento e producendo numerosi effetti collaterali quali sfratti e discontinuità scolastica.

Per evitare ulteriori discriminazioni, OSJI sollecita la Commissione europea a dichiarare chiaramente che le misure italiane riguardanti i rom violano il diritto dell'Unione europea. La Commissione dovrebbe inoltre considerare l'avvio di procedure d'infrazione contro l'Italia.

Oltre all'iniziativa di livello europeo, il 25 novembre si è svolta dinanzi al Tribunale Civile di Milano l'udienza relativa al procedimento antidiscriminazione riguardante ancora il "decreto emergenza nomadi"("Omerovic e altri c. Italia", per informazioni su questo procedimento si veda il sito web: <http://www.soros.org/initiatives/justice/litigation/omerovic-20100910>). L'Open Society Justice Initiative è intervenuta a sostegno dei ricorrenti e degli avvocati locali chiedendo al giudice italiano un rinvio alla Corte di giustizia dell'Unione europea in base agli argomenti giuridici invocati nel memorandum.

Per oltre due anni, le comunità rom e sinti sono state stigmatizzate dalle autorità italiane, violando il loro diritto alla protezione dei dati personali, alla parità di trattamento e alla libertà di movimento. Il decreto emergenza nomadi ha infatti condotto a un censimento di tutte le comunità rom e alla creazione di varie banche dati etniche nelle regioni “colpite dall'emergenza nomadi”. Durante l'emergenza, la stigmatizzazione della comunità rom, i controlli di polizia e gli sfratti improvvisi sono aumentati notevolmente, raggiungendo i 209 nella sola città di Milano per il solo 2010. Un recente disegno di legge del governo, inoltre, è stato espressamente concepito per facilitare le espulsioni dei rom dall'Italia, espulsioni già effettuate sotto forma di “contratti di rimpatrio” da alcuni comuni come Pisa, in Toscana.

Il memorandum per la Commissione presenta le prove di come centinaia di rom siano stati schedati in un'apposita banca dati e quindi perseguiti o sfrattati, e in alcuni casi anche rimpatriati. Molti dei loro figli non hanno potuto andare a scuola a causa dello “stato di emergenza” e dei conseguenti frequenti sfratti.

Gli argomenti sollevati da Justice Initiative si concentrano su come la raccolta di dati personali sensibili dei soli rom e sinti durante il censimento ponga l'Italia in violazione della direttiva comunitaria sulla protezione dei dati personali (95/46/EC). Il coinvolgimento intimidatorio e illegale della polizia e di militari e la partecipazione forzata al censimento ignorano i diritti fondamentali al rispetto della vita privata e domestica. L'attuazione del decreto di emergenza individua nei rom e sinti una minoranza etnica pericolosa traducendosi in una palese discriminazione che oltretutto ha dato luogo a veri e propri trattamenti degradanti. I contratti di rimpatrio destinati ai soli rom rumeni, infine, violano sia le norme contro la discriminazione sia i principi di libertà di movimento.

Dettagli sul caso Omerovic e sul memorandum inviato alla Commissione europea sono disponibili online sul sito: <http://www.soros.org/initiatives/justice/litigation/ec-v-italy-20100910/memorandum-to-the-european-commission-20090504.pdf>

Per ulteriori informazioni o una versione italiana del memorandum, contattare Costanza Hermanin, all'indirizzo e-mail: chermanin@justiceinitiative.org.

2. Ventilata abolizione della traduzione nelle principali lingue straniere dei test di ammissione alla patente di guida. L'UNAR scrive al Ministero dei Trasporti

Nessun seguito finora all'interrogazione parlamentare del 3 agosto scorso. L'intervento dell'UNAR sollecitato dall'ASGI.

La lettera dell'UNAR al Ministero dei Trasporti dd. 9.11.2010 è scaricabile dal sito web: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/unar_circolare_trasporti_09112010.pdf

Con una lettera indirizzata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l'UNAR (Ufficio Nazionale Anti-Discriminazioni Razziali) chiede delucidazioni sull'annunciata abolizione della traduzione nelle principali lingue straniere dei nuovi questionari per gli esami di ammissione alla patente di guida A e B, che dovrebbero entrare in vigore a partire dal 3 gennaio 2011. Tale decisione è stata annunciata da una circolare della Direzione generale della Motorizzazione del 22 giugno scorso. Contro l'eventualità dell'abolizione della traduzione nelle principali lingue straniere, nonché nella lingua slovena, pur espressamente tutelata nel territorio del FVG per effetto della legge 38/2001, si era espressa la Senatrice del PD, Tamara Blazina, in un'interrogazione parlamentare presentata il 3 agosto scorso.

Con una segnalazione inviata il 12 agosto scorso, l'ASGI aveva sollecitato l'intervento dell'UNAR. L'ASGI sottolinea, infatti, che l'annunciata volontà del Ministero dei Trasporti di cessare la traduzione nelle principali lingue straniere dei questionari per l'esame teorico per il conseguimento della patente di guida porrebbe i cittadini stranieri regolarmente residenti in Italia in una condizione di sproporzionato svantaggio rispetto ai cittadini italiani, senza che tale misura possa ritenersi dotata di una ragionevole causa giustificatrice.

L'ASGI sottolinea che la traduzione nelle principali "lingue madri" degli stranieri residenti dei test per il conseguimento della patente di guida è in uso presso la maggior parte dei Paesi di immigrazione europei ed extraeuropei e costituisce espressione dei principi di uguaglianza di opportunità e di non discriminazione, in quanto il divieto di discriminazione è violato non solo quando un trattamento diverso viene imposto irragionevolmente a persone che si trovano in situazioni analoghe, ma anche quando senza una giustificazione obiettiva e ragionevole, un trattamento uguale viene applicato a persone le cui situazioni di partenza sono obiettivamente diverse. Ugualmente, la traduzione nelle principali lingue straniere dei test per il conseguimento della patente di guida appare pienamente compatibile l'art. 5 della direttiva europea n. 2000/43 in materia di contrasto alle discriminazioni etnico-razziali, che prevede "*allo scopo di assicurare l'effettiva e completa parità*" che uno Stato possa adottare "*misure specifiche dirette ad evitare o compensare svantaggi connessi con una determinata razza o origine etnica*".

Nella missiva indirizzata al Ministero dei Trasporti, l'UNAR richiede se l'interrogazione parlamentare presentata in data 3 agosto 2010 ha ottenuto una qualche risposta ovvero se, a seguito di essa, il

Ministero dei Trasporti ha inteso rivedere le proprie posizioni rispetto a quelle preannunciate dalla citata circolare del giugno scorso.

L'UNAR, pertanto, richiede al Ministero che gli vengano fornite informazioni aggiornate al riguardo al fine di valutare in modo esauriente la fondatezza della segnalazione pervenuta dall'ASGI.

Per informazioni complete sulla circolare del Ministero dei Trasporti del 22 giugno 2010, sui contenuti dell'interrogazione della Senatrice Blazina e sulla segnalazione dell'ASGI si rimanda alla pagina web: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1129&l=it

3. L'UNAR scrive al Sindaco di Montecchio Maggiore (VI): la delibera sull'inasprimento dei requisiti alloggiativi per il ricongiungimento familiare presenta profili di illegittimità e di violazione del divieto di discriminazioni

Pendente un ricorso presentato contro la delibera comunale da CGIL-CISL e UIL con il sostegno degli avvocati dell'ASGI.

La lettera dell'UNAR al Sindaco di Montecchio Maggiore dd. 09.11.2010 è scaricabile dal sito web http://www.asgi.it/public/parser_download/save/lettera_unar_montecchio_09112010.pdf

In data 9 novembre il direttore dell'UNAR (Ufficio Nazionale Anti-Discriminazioni Razziali), l'Autorità anti-discriminazioni prevista dal d.lgs. n. 215/2003 attuativo della direttiva europea n. 2000/43/CE e costituita presso il dipartimento per le pari opportunità, ha scritto al Sindaco del Comune di Montecchio Maggiore (prov. di Vicenza) in merito ai profili di illegittimità della delibera, con la quale la giunta comunale ha inasprito i criteri per il rilascio del certificato di idoneità abitativa richiesto, tra l'altro, ai fini della procedura di ricongiungimento familiare per gli immigrati ivi residenti.

La delibera comunale innalza sensibilmente tali parametri rispetto ai dimensionamenti minimi degli alloggi previsti dal noto Decreto Ministero della Sanità 05 luglio 1975, che la circolare del Ministero dell'Interno n. 7170 dd. 18 novembre 2009 ha adottato quali parametri di riferimento ai fini della procedura di ricongiungimento familiare.

La delibera n. 347/2009 del Comune di Montecchio Maggiore ha inoltre arbitrariamente esteso l'applicazione dei criteri relativi al certificato di idoneità abitativa alle disposizioni in materia di dichiarazione di ospitalità degli stranieri di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 286/98, disponendo il divieto di

ospitare alcun soggetto straniero allorchè il numero delle persone presenti nell'abitazione verrebbe ad essere superiore a quello indicato nel certificato di idoneità dell'alloggio.

Successivamente all'emanazione dell'ordinanza, l'Amministrazione comunale ha disposto una serie di controlli a tappeto, effettuati di sera o di primo mattino, con il coinvolgimento delle Forze dell'Ordine, su circa 200 persone straniere all'interno dei loro appartamenti, al fine ufficialmente di rilevare situazioni di sovraffollamento e commutare dunque sanzioni amministrative da 50 a 320 euro.

Contro tale delibera, CGIL-CISL e UIL della provincia di Vicenza, con il sostegno dei legali dell'ASGI, hanno presentato un ricorso al Tribunale di Vicenza.

Nella sua lettera, il direttore dell'UNAR sottolinea che la delibera comunale, volendo espressamente stabilire dei parametri di idoneità abitativa diversi e più restrittivi rispetto a quelli previsti dal decreto del Ministero della Sanità 5 luglio 1975, non appare compatibile con gli standard e i criteri fissati dalla Direttiva 86/CE/2003. La direttiva 86/CE/2003 ha lo scopo di fissare, sulla base di criteri comuni, le condizioni materiali per l'esercizio del diritto al ricongiungimento familiare, condizioni materiali, fra le quali è contemplata la disponibilità di un alloggio "*considerato normale, per una famiglia analoga nella stessa regione e che corrisponda alle norme generali di sicurezza e salubrità in vigore nello Stato membro*". Nella sua lettera, l'UNAR cita la giurisprudenza della Corte di Giustizia europea, la quale ha chiarito che tale facoltà degli Stati membri di subordinare l'accesso all'istituto del ricongiungimento familiare al soddisfacimento di condizioni materiali relative all'alloggio e al reddito deve essere interpretata "*restrittivamente*" affinché "*la discrezionalità riconosciuta agli Stati membri non venga impiegata dagli stessi in un modo che pregiudicherebbe l'obiettivo della direttiva, cioè di favorire il ricongiungimento familiare, e il suo effetto utile*" (CG UE, sentenza 4 marzo 2010, *Chakroun c. Paesi Bassi* causa C- 578/08, in particolare paragrafo 43). Ne consegue che, anche a detta dell'UNAR, le modifiche apportate dal legislatore nazionale con l'eliminazione del riferimento alle normative regionali in materia di alloggi ERP per l'identificazione dei parametri comuni di idoneità abitativa, conferiscono una copertura legislativa alla circolare n. 7170 del Ministero dell'Interno, che ha voluto determinare tali parametri facendo riferimento al citato decreto ministeriale. Di conseguenza, anche secondo l'UNAR la delibera comunale presenterebbe profili di illegittimità esorbitando dalle competenze attribuite all'ente locale con conseguente violazione della Costituzione e del diritto europeo.

***Per il testo della delibera del Comune di Montecchio si veda la pagina web:
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=730&l=***

***Si veda in proposito resoconto da "Il Giornale di Vicenza" (edizione 24/09/2010) della conferenza stampa di GGIL-CISL e UIL sul ricorso presentato, sul sito web:
http://www.ilgiornaledivicenza.it/stories/Provincia/185890__in_500_perderanno_la_casa/***

4. Comune di Ciampino (Roma): Preferenza ai lungo residenti per l'accesso agli asili nido

L'UNAR contro il regolamento comunale: una discriminazione indiretta contraria alle finalità sociali ed educative degli asili nido.

Il testo del Regolamento del Comune di Ciampino sugli asili nido comunali (delibera n. 101 dd. 07.06.2010), è disponibile nel sito web:

http://www.asgi.it/public/parser_download/save/ciampino_regolamento_asili_nido.pdf

Il testo del parere dell'UNAR sul regolamento del Comune di Ciampino sugli asili nido comunali (parere n. 18 rep. 303 dd. 3.11.2010) è scaricabile dal sito web:

http://www.asgi.it/public/parser_download/save/parere_unar_regolamento_asili_nido_ciampino.pdf

In data 7 giugno 2010, il Consiglio Comunale del Comune di Ciampino ha approvato, con delibera n. 101, un nuovo regolamento degli asili nido comunali. L'art. 13 di tale regolamento definisce i criteri per la formazione della graduatoria degli iscritti e dunque l'attribuzione dei punteggi relativi ad una serie di casistiche. Il punto 1. 7 recita: "*se almeno uno dei genitori è residente nel Comune di Ciampino 1 punto per ogni anno di residenza calcolato con riferimento al genitore residente da più tempo*".

Tale regolamento suscita notevoli perplessità in quanto ne deriva che l'anzianità di residenza nel comune è suscettibile di avere una rilevanza maggiore rispetto alle esigenze e ai bisogni cui l'istituto dell'asilo nido dovrebbe prioritariamente rispondere ai sensi di quanto previsto dalle leggi nazionali e regionali, cioè quelle di conciliare vita professionale e cure familiari, con particolare riferimento all'inserimento professionale delle donne, e tutelare i minori in situazioni di grave disagio sociale, economico e familiare.

Ad esempio, un nucleo familiare ove un genitore abbia un'anzianità di residenza di 25 anni nel comune di Ciampino avrà un punteggio aggiuntivo di 25 punti, e, anche ove nessuno dei due genitori svolga un'attività lavorativa, potrà superare in graduatoria una coppia di neoresidenti che svolgono entrambi attività lavorativa e che, conseguentemente, avrebbero maggiore bisogno dell'asilo nido per conciliare vita familiare e professionale. Ugualmente l'anzianità di residenza finirebbe per prevalere anche sulla considerazione di situazioni di particolare disagio sociale, economico e familiare, cui vengono attribuiti 15 punti, con conseguente minore tutela riservata ai minori in tali situazioni.

Nel parere (n 18/2010 dd. 3.11.2010) reso dall'UNAR (Ufficio Nazionale Anti-Discriminazioni Razziali), organo costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità, si sottolinea come il criterio di anzianità di residenza ai fini dell'attribuzione di punteggi aggiuntivi per la formazione delle graduatorie per l'accesso agli asili nido, costituisce una discriminazione indiretta a danno dei cittadini stranieri, comunitari ed extracomunitari, ma anche degli stessi cittadini italiani, se provenienti da altre regioni o località italiane.

L'UNAR ricorda che la giurisprudenza della Corte di Giustizia europea ha avuto già modo di chiarire, con riferimento al principio di non-discriminazione tra cittadini comunitari, che il requisito della residenza ai fini dell'accesso ad un beneficio sociale, può integrare una forma di illecita discriminazione dissimulata o indiretta, in quanto può essere più facilmente soddisfatto dai cittadini nazionali piuttosto che dai lavoratori comunitari migranti.

Di conseguenza, l'UNAR sottolinea come il regolamento comunale di Ciampino appare violare le disposizioni del diritto dell'Unione europea relative al principio di non-discriminazione e di parità di trattamento, con riferimento ai cittadini dell'Unione europea, dei cittadini di Paesi terzi non membri dell'Unione europea, ma titolari del permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti, dei rifugiati e titolari della protezione sussidiaria. Con riferimento ai cittadini extracomunitari, la discriminazione indiretta operata nei loro confronti dal regolamento comunale appare in violazione del T.U. immigrazione (art. 43). Il regolamento comunale, peraltro, finisce per svantaggiare anche cittadini italiani, che sebbene residenti nel Comune di Ciampino ovvero legati al territorio per motivi di lavoro, possono vedere la loro posizione svantaggiata rispetto ad altre situazioni connotate da minore disagio e minore bisogno obiettivo, solo in quanto quest'ultimi possono avvalersi della condizione di maggiore anzianità di residenza. Ne consegue, pertanto, una irragionevole lesione del principio di eguaglianza costituzionale.

Secondo l'UNAR, infatti, appare irragionevole, contraddittorio e sproporzionato il peso attribuito all'anzianità di residenza nella formazione delle graduatorie rispetto ai principi e alle finalità dell'istituto dell'asilo nido, definite dalla legislazione nazionale e regionale di riferimento. A tale riguardo ,viene sottolineato che gli asilo nido debbono svolgere una funzione socio-educativa e di supporto alla famiglia, privilegiando dunque l'accesso dei minori in condizioni di potenziale maggiore disagio e favorendo la conciliazione tra vita professionale e cure familiari, in particolare per le donne, al fine di realizzare i principi di parità e di pari opportunità. Ne consegue che proprio le coppie e le donne non autoctone finirebbero per essere maggiormente svantaggiate da un regolamento come quello di Ciampino fondato sull'anzianità di residenza nel territorio comunale pur trovandosi generalmente in una situazione di maggiore bisogno per l'assenza di persone di riferimento sul territorio (ad es. nonni o altri parenti) in grado di supplire all'assenza del servizio pubblico per la cura e assistenza dei minore.

Secondo l'UNAR, pertanto, con il suddetto regolamento in materia di asili nido, il Comune di Ciampino avrebbe esorbitato dalle proprie competenze, in quanto l'autonomia statutaria e regolamentare dei Comuni non può spingersi all'approvazione di provvedimenti che contrastino con i principi fondamentali della Costituzione, della legislazione europea, nazionale e regionale.

La controversia sul regolamento degli asilo d'infanzia del Comune di Ciampino segue ad analoghe polemiche sorte in altri Comuni d'Italia che hanno inteso inserire condizioni preferenziali per i lungo residenti per l'accesso ai servizi comunali destinati ai minori.

In proposito si veda la presa di posizione dell'ASGI, sez. reg. FVG sulla proposta di inserire il criterio dell'anzianità di residenza ai fini delle graduatorie per le scuole e i nidi d'infanzia nel Comune di Trieste in: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=724&l=it .

NEWS EUROPA

La Commissione europea vara una strategia europea sulla disabilità.

Una strategia decennale perché le persone con disabilità siano pienamente integrate in tutta l'UE.

Il testo del documento della Commissione europea: “Strategia europea sulla stabilità” può essere scaricato in lingua tedesca, francese o inglese dal sito web:

http://ec.europa.eu/news/justice/101115_it.htm

Circa 80 milioni di abitanti dell'UE hanno una disabilità lieve o grave. Gli ostacoli che devono affrontare, ad esempio per raggiungere la scuola o il posto di lavoro, li espongono all'esclusione sociale. Livelli più bassi di occupazione e di istruzione si traducono in un tasso di povertà delle persone con disabilità superiore del 70% alla media.

La strategia europea sulla disabilità vuole consentire a chi ha una disabilità di vivere e di godere dei suoi diritti di cittadino dell'UE come chiunque altro.

Essa prevede finanziamenti, azioni di sensibilizzazione alla disabilità e misure per incitare i governi nazionali a collaborare per rimuovere gli ostacoli all'integrazione.

Contribuirà inoltre al rispetto degli impegni presi dall'UE e dai suoi paesi membri nel sottoscrivere la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità nel 2007.

Tra gli obiettivi per il primo quinquennio figurano:

- elaborare politiche per un'istruzione di qualità per tutti, nessuno escluso

- invitare la Piattaforma europea contro la povertà (che riunisce esperti che si scambiano buone pratiche ed esperienze) a dedicare particolare attenzione alle persone con disabilità
- adoperarsi per una tessera per le persone con disabilità riconosciuta in tutta l'UE, per garantire parità di trattamento quale che sia il paese in cui decidono di lavorare, vivere o viaggiare
- elaborare standard di accessibilità per i seggi e i materiali elettorali
- tenere conto dei diritti di chi ha una disabilità nei programmi di aiuto allo sviluppo e a favore dei paesi candidati all'adesione.

La Commissione prenderà in considerazione anche un "Atto europeo per l'accessibilità", che fissi standard europei per i prodotti, i servizi e gli edifici pubblici. Ad esempio, per i produttori di materiale destinato alle persone con disabilità, come sedie a rotelle o tastiere con tasti più grandi, diventerebbe più facile operare in tutti i paesi UE, con un conseguente calo dei costi.

Promuovere l'accessibilità è importante per creare una cultura delle pari opportunità in tutta Europa, ma può anche essere utile all'economia in generale. Ampliando gli orizzonti delle industrie che investono in prodotti e servizi accessibili si promuoverà l'innovazione e l'occupazione.

SEGNALAZIONI NORMATIVE

1. Dal 9 dicembre 2010 test di lingua italiana per gli stranieri che vogliono ottenere il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo

Il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno ha messo a punto la procedura informatica che dal 9 dicembre consentirà la gestione delle domande per la partecipazione al test di conoscenza della lingua italiana che dovranno sostenere gli stranieri che intendono richiedere il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

Da quella data infatti, in contemporanea con l'entrata in vigore del decreto 4 giugno 2010 che disciplina le modalità di effettuazione del test, il cittadino straniero interessato dovrà inoltrare per via telematica alla prefettura della provincia dove ha il domicilio la domanda di svolgimento del test, collegandosi al sito www.testitaliano.interno.it e compilando il modulo di domanda.

Le modalità di inoltro delle domande, di gestione del procedimento e uso dell'applicativo nonché di svolgimento del test di italiano sono indicate dal dipartimento nella circolare della direzione centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo n. 7589 del 16 novembre 2010.

Questo in sintesi il procedimento: l'istanza presentata on line viene acquisita dal sistema e trasferita alla prefettura competente. Se la domanda risulta regolare, la prefettura convoca il richiedente entro 60

giorni dall'istanza, sempre per via telematica, indicando giorno, ora e luogo del test. In caso di irregolarità o mancanza di requisiti il sistema genera automaticamente e invia al richiedente una comunicazione con l'indicazione dei requisiti mancanti per consentire la rettifica delle informazioni.

Il richiedente che compila e inoltra la domanda ha a disposizione un servizio di assistenza (help-desk) che può contattare tramite un indirizzo e-mail indicato www.testitaliano.interno.it

Il risultato del test, consultabile da parte del richiedente su www.testitaliano.interno.it viene inserito nel sistema a cura della prefettura competente, che lo mette a disposizione attraverso web service alla questura per le verifiche finalizzate al rilascio del permesso di soggiorno di lungo periodo.

La circolare e le spiegazioni del Ministero dell'Interno sono reperibili sui siti web:

- http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/20/0828_Circ._test_italiano_no_n._7589_del_16.11.2010.pdf (Circolare n.7589 del 16 novembre 2010 (file pdf))
- http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/20/0825_Allegato_II_corretto_circolare_test_italiano.pdf (Allegato II (sostituisce quello riportato nella circolare))
- http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/20/0827_II_test_di_lingua_italiana_il_procedimento_e_i_soggetti_coinvolti.ppt (Il test di italiano: il procedimento e i soggetti coinvolti (file ppt))

Il testo del decreto interministeriale del 4 giugno 2010, n. 10A07303: Modalità di svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana, previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall'articolo 1, comma 22, lettera i) della legge n. 94/2009 è scaricabile dal sito web: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=documenti&id=1892&l=it

Fonte : Ministero dell'Interno

2. Adottato lo scorso 18 novembre dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome il parere sullo schema di D.P.R. recante il regolamento concernente la disciplina dell'accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato

Nove Regioni e province autonome hanno espresso parere contrario, nove parere favorevole.

Lo Schema di regolamento sull'accordo di integrazione (testo approvato dal Consiglio dei Ministri in data 20 maggio 2010), è scaricabile dal sito web:

http://www.asgi.it/public/parser_download/save/accordo_integrazione_bozza.pdf

Il parere della Conferenza delle Regioni e Province autonome sullo schema di regolamento concernente la disciplina dell'accordo di integrazione è scaricabile dal sito web:

http://www.asgi.it/public/parser_download/save/accordo_integrazione_parere_conferenza_regioni.pdf

Lo schema di regolamento, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 20 maggio 2010 stabilisce, in attuazione delle disposizioni della legge n. 94/2009, i criteri e le modalità per la sottoscrizione, contestualmente alla presentazione della richiesta del primo permesso di soggiorno da parte dei cittadini stranieri, di un accordo di integrazione, articolato per crediti, da conseguire nel periodo di validità del permesso di soggiorno.

Alla seduta della Conferenza delle Regioni e Province autonome del 18 novembre scorso, su tale schema di decreto, le regioni Basilicata, Emilia-Romagna, Liguria, Marche, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria e la Provincia Autonoma di Trento hanno espresso parere negativo, per diversi motivi. In particolare, tali Regioni lamentano la mancanza del documento programmatico triennale nel quale collocare l'Accordo di Integrazione, nonché la mancanza di un chiaro impegno finanziario da parte dello Stato con conseguente ricaduta dei costi a livello territoriale su Regioni ed Enti Locali. Le Regioni evidenziano altresì il rischio di sovraccaricare di compiti ed impegni gli Sportelli Unici Immigrazione e la necessità di garantire il funzionamento dei Centri Provinciali per gli adulti per l'esplicitamento dei corsi di lingua italiana. Infine, si rileva una complessiva sottovalutazione delle competenze delle Regioni in materia di integrazione sociale dei cittadini stranieri.

Parere favorevole sullo schema di decreto è stato, invece, espresso dalle Regioni Abruzzo, Calabria, Campania, Lazio, Lombardia, Molise, Piemonte, Sardegna e Veneto.

MATERIALI DI STUDIO, DOCUMENTI E RAPPORTI

1. Migration Policy Group – European Network of Legal Experts in the non-discrimination field, Country reports on measures to combat discrimination in the course of year 2009

Cinque rapporti sull'evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia di diritto anti-discriminatorio nel corso del 2009 in Francia, Germania, Malta, Spagna e Paesi Bassi (editi in lingua inglese il 29/11/2010)

Description

These reports were drafted for the European Network of Legal Experts in the non-discrimination field (on the grounds of Race or Ethnic origin, Age, Disability, Religion or belief and Sexual Orientation), established and managed by the Migration Policy Group and Human European Consultancy.

They were produced as part of a study into measures to combat discrimination in the EU Member States, funded by the European Community Programme for Employment and Social Solidarity - PROGRESS (2007-2013).

Downloadable Files:

- France: Country report on measures to combat discrimination - **English**
http://www.migpolgroup.org/public/docs/185.2009_Countryreportonmeasurestocombatdiscrimination_France_EN.pdf
- Germany: Country report on measures to combat discrimination - **English**
http://www.migpolgroup.org/public/docs/185.2009_Countryreportonmeasurestocombatdiscrimination_GERMANY_EN.pdf
- Malta: Country report on measures to combat discrimination - **English**
http://www.migpolgroup.org/public/docs/185.2009_Countryreportonmeasurestocombatdiscrimination_MALTA_EN.pdf
- Spain: Country report on measures to combat discrimination - **English**
http://www.migpolgroup.org/public/docs/185.2009_Countryreportonmeasurestocombatdiscrimination_SPAIN_EN.pdf
- Netherlands: Country report on measures to combat discrimination – **English**
http://www.migpolgroup.org/public/docs/185.2009_Countryreportonmeasurestocombatdiscrimination_NETHERLANDS_EN.pdf

2.Trade union practices on antidiscrimination and diversity - Report (Catalog N. : KE-30-10-399-EN-C)) Rapporto sulle pratiche e buone prassi antidiscriminatorie nell'esperienza dei sindacati europei

Il Rapporto è disponibile nelle lingue inglese e francese alla pagina web:

<http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=423&langId=en&pubId=580&type=2&furtherPubs=yes>

ABSTRACT:

The European trade union anti-discrimination and diversity study has identified 130 significant or innovative initiatives among 280 anti-discrimination and pro-equality trade union initiatives in 34 European countries. The study maps out the geographical distribution of these initiatives and outlines the forms of discrimination they aim to combat. It also looks at the thematic areas covered and the role played by both legislation and equality bodies. 15 case studies were selected and are presented in details. Finally, gaps in the current action are identified and suggestions made for the future. A summary (ISBN: 978-92-79-16256-5) is also available which sets out the key findings of the study and suggestions for future action. This publication is available in printed format in English, French and German.

3. The FRA presents the updated report on Homophobia, transphobia and discrimination on grounds of sexual orientation and gender identity

Rapporto dell'Agenzia europea per i diritti fondamentali (FRA) sull'omofobia e la discriminazione per motivi di orientamento sessuale ed identità di genere nei Paesi membri dell'Unione europea.



On 30th November the European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) presents its report on **Homophobia, transphobia and discrimination on grounds of sexual orientation and gender identity** to Members of the European Parliament. The FRA report reveals that in some EU Member States, legislation and practice is increasing the protection of lesbian, gay, bisexual and transgender (LGBT) persons, while in others the rights of LGBT persons are being restricted or neglected.

The FRA report highlights three underlying problems faced by LGBT persons in the EU: that they are forced to live in silence and invisibility, suffer violent attacks, and are not treated equally, for example at work, by landlords or when moving around the EU.

FRA Director **Morten Kjaerum**: "*Our research identified positive developments as well as areas where either little has changed since our last study in 2008, or has changed for the worse. For instance, an increased number of EU Member States recognise the right to marriage to same-sex couples to marry while others do not recognise this right. This, in turn, has legal and practical implications for citizens wanting to move between EU countries. Negative attitudes and stereotyping appear as common roots for inaction or negative developments observed in a number of Member States in our report*".

Read more in the **press release** on the web site: http://fra.europa.eu/fraWebsite/media/pr-301110_en.htm

Il rapporto in lingua inglese (Homophobia, transphobia and discrimination on grounds of sexual orientation and gender identity - 2010 Update (Comparative legal analysis)) può essere scaricato dal sito web: http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/publications_per_year/pub-lgbt-2010-update_en.htm

4. Racism, ethnic discrimination and exclusion of migrants and minorities in sport: the situation in the European Union – Rapporto dell’Agenzia europea per i diritti fondamentali sul Razzismo e l’esclusione degli immigrati nello sport.



The European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) has carried out research on racism, discrimination and exclusion in sport, focusing on different sports and levels of practice. Delegates at the 16th European Fair Play Congress in Prague will discuss the report's findings, including the need to make sport more inclusive and ways of addressing the underrepresentation of persons belonging to minorities in sport.

The findings show that despite significant progress made in past years, sport continues to face a number of challenges related to racism and ethnic discrimination. Incidences of racism and ethnic discrimination affect sport at professional as well as at amateur level. Particularly at amateur level, there is reluctance to recognise such incidents. Moreover, few Member States have established effective monitoring systems to record racism and racial discrimination in sport.

The FRA report also highlights the lack of data available showing the occurrence of racist incidents in sport. It emphasises the need to develop effective ways of monitoring such incidents among players, referees and club officials, as well as between or by fans.

Read more in the *press release* on the web-site: http://fra.europa.eu/fraWebsite/media/pr-281010_en.htm

Leggi il foglio informativo in lingua italiana sul rapporto sul sito web:
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/Infosheet-racism-in-sport_IT.pdf

Scarica il testo del rapporto (Racism, ethnic discrimination and exclusion of migrants and minorities in sport: a comparative overview of the situation in the EU) in lingua inglese dal sito web: http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/Report-racism-sport_EN.pdf

5. FRA Survey about experiences and attitudes of Muslim and non-Muslim young people towards discrimination, social marginalisation and violence. Rapporto dell'Agencia europea per i diritti fondamentali sulla discriminazione dei giovani di religione musulmana e non nei Paesi membri dell'Unione europea.



The European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) is publishing results from a survey of 3,000 Muslim and non-Muslim young people about their experiences of and attitudes towards discrimination, social marginalisation and violence.

The results indicate that in the three Member States where the survey took place (France, Spain and the United Kingdom) most young people - regardless of their religious background - do not support violence. On the other hand, those young people who have been victims of discrimination or violence are at greater risk of engaging in violence themselves.

FRA Director Morten Kjaerum: *"Young people who are discriminated against and feel socially marginalised, and those who have been a victim of violence are more likely to use violence towards others. This pattern holds true for both Muslim and non-Muslim youth. However, Muslim youth in our survey reported having experienced more discrimination and social marginalisation than non-Muslim youth. In order to tackle some of the root causes of violence, it is important to ensure that children are not exposed themselves to violence and discrimination."*

Read more in the press release on the web-site: http://fra.europa.eu/fraWebsite/media/pr-271010_en.htm

On average, 1 out of 4 young people reported that they had been unfairly treated or picked on. Muslim youths were significantly more likely than non-Muslims to say that this had happened to them in France and Spain; in the United Kingdom there was no difference between responses for Muslim and non-Muslim youth.

Experience of discrimination, social marginalisation and violence: a comparative study of Muslim and non-Muslim youth in three EU Member States, scaricabile dal sito web: http://fra.europa.eu/fraWebsite/media/pr-271010_en.htm

6. Washington D.C.: U.S. Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor: Annual Report 2010 on International Religious Freedom (novembre 2010)

Il rapporto internazionale sulla libertà religiosa (Report on International Religious Freedom) del Dipartimento di Stato americano può essere scaricato dal sito web: <http://www.state.gov/g/drl/rls/irf/2010/index.htm>

Il Dipartimento di Stato U.S.A. predispose annualmente un rapporto sulla libertà religiosa negli stati del mondo, in base a quanto disposto dall'International Religious Freedom Act of 1998 (IRFA, Public Law 105-292). Vengono indicati, tra l'altro, i cosiddetti "*Countries of particular concern (CPCs)*", Paesi che presentano particolari violazioni della libertà religiosa, rispetto ai quali il Rapporto può suggerire al Congresso la messa in atto di provvedimenti finalizzati a garantire una migliore protezione della libertà religiosa.

The Department of State submits this report to the Congress in compliance with section 102(b) of the International Religious Freedom Act (IRFA) of 1998. The law provides that the Secretary of State, with the assistance of the Ambassador-at-Large for International Religious Freedom, shall transmit to Congress "an Annual Report on International Religious Freedom supplementing the most recent Human Rights Reports by providing additional detailed information with respect to matters involving international religious freedom."

Fonte: www.olir.it

7. The Place of Religion in European Union Law and Policy: Competing Approaches and Actors inside the European Commission By Sergio Carrera and Joanna Parkin, Justice and Home Affairs RELIGARE Working Paper, 30 September 2010 – Rapporto di ricerca sull'approccio della Commissione europea rispetto alla religione nella formazione del diritto dell'Unione europea.

ABSTRACT: While the EU has no explicit legal competence in the sphere of religion and the management of relations with faith communities, religious concerns have taken on increasing importance within the legal and institutional framework and policy discourses of the European Union in the last years. This paper provides an overview of how religion and issues of religious diversity are being framed and addressed in EU law and policy by undertaking a critical analysis of the ways in which EU law and policy deal with, engage and understand religion at the policy level of the European Commission.

Through an examination of EU legislation and both formal and informal policy initiatives in the fields of citizenship and fundamental rights, non-discrimination, immigration and integration, social inclusion and education and culture, this paper demonstrates that there is a complex and highly heterogeneous patchwork of EU normative approaches delineating the relationship between religion and the EU. These competing framings, very much rooted in the institutional structures of the Commission services, have important implications for discretionary power and sovereignty of the EU member states and for the coherence of European Union policies.

LIBRI E RIVISTE

1. N. Fiorita, L'Islam spiegato ai miei studenti. Undici lezioni sul diritto islamico, Firenze University Press, 2010, II edizione, pp.176, € 14,90

Il radicamento della presenza musulmana italiana solleva, al di là di ogni strumentalizzazione, problemi di diversa natura e di difficile risoluzione. Inevitabilmente, il bisogno di comprendere il contenuto dei principi e delle regole che governano l'Islam è destinato a crescere e a transitare dalla ristretta cerchia degli specialisti alla più ampia platea degli operatori giuridici, sociali e culturali. Questo agile volume di Nicola Fiorita, docente di diritto ecclesiastico all'Università della Calabria e socio dell'ASGI, è nato per fornire agli studenti del materiale didattico di semplice utilizzazione, prova a intercettare il bisogno di scoprire il diritto dell'Islam attraverso undici lezioni che affrontano i profili peculiari e i nodi più attuali del sistema giuridico islamico: le fonti di produzione del diritto, il matrimonio, il tema dei diritti umani, la guerra santa, le mutilazioni genitali femminili, il velo e la nascita delle banche islamiche. Nella parte conclusiva del volume è dato ampio spazio alle soluzioni che i legislatori occidentali hanno (o non hanno) elaborato per rispondere alle esigenze specifiche dei musulmani che vivono in Europa.

Indice

INTRODUZIONE

CAPITOLO 1

IL DIRITTO ISLAMICO: CARATTERISTICHE, PECULIARITÀ, PRINCIPI GENERALI

1. I mille volti dell'Islam
2. Regole eterne per società mutevoli: il ruolo dei giuristi
3. Da pochi a sempre: nascita e successo di una religione
4. I cinque pilastri dell'Islam
5. Senza un Papa, senza un clero

CAPITOLO 2

LE FONTI DEL DIRITTO ISLAMICO

1. Il ritorno del diritto islamico
2. Il Corano
3. La Sunnah
4. L'Iğma'
5. Il Qiyās
6. La consuetudine
7. Le scuole ufficiali

CAPITOLO 3

IL DIRITTO DI FAMIGLIA

1. Rivoluzione, reazione, modernizzazione e fondamentalismo
2. Il matrimonio

3. La dote
4. L'impossibile parità? I diritti e i doveri dei coniugi
5. La poligamia
6. Annullamento del matrimonio, scioglimento e ripudio

CAPITOLO 4

LE MUTILAZIONI GENITALI FEMMINILI

1. Le mutilazioni genitali femminili nel mondo islamico
2. Le mutilazioni genitali femminili nell'ordinamento giuridico italiano

CAPITOLO 5

LA RECEZIONE DEL DIRITTO MUSULMANO:

IL CASO DEL CODICE DELLO STATUTO PERSONALE TUNISINO

1. Prima del Codice
2. Le caratteristiche di modernità del Codice e le innovazioni successive
3. Evoluzione legislativa ed evoluzione sociale: il ruolo della giurisprudenza
4. Le leggi di riforma del codice
5. Brevi e minime considerazioni conclusive

CAPITOLO 6

ISLAM E DIRITTI UMANI

1. La via islamica al riconoscimento dei diritti dell'uomo
2. Riformisti vs conservatori
3. La questione femminile

CAPITOLO 7

IL COSTITUZIONALISMO ISLAMICO

TRA MODELLO LIBERALE E INTEGRALISMO RELIGIOSO

1. Brevi cenni introduttivi
2. La teoria tradizionale del califfato
3. Califfato e modernità
4. L'impervio viaggio verso la democratizzazione
5. Alcuni casi di Repubblica islamica

CAPITOLO 8

LA GUERRA E L'ISLAM

1. Le religioni e l'uso della forza: un rapporto controverso ed instabile
2. L'Islam e la guerra, tra contraddizioni secolari e nuove frammentazioni
3. Jihad e fondamentalismo
4. Le declinazioni della guerra nel tempo dello scontro di civiltà: guerra santa, guerra giusta, guerra globale

CAPITOLO 9

DAL DIVIETO DI USURA ALLE BANCHE ISLAMICHE

1. L'usura nel Corano
2. Il sistema bancario islamico
3. Le banche islamiche in Italia

CAPITOLO 10

L'ISLAM IN ITALIA

1. L'Islam, il diritto e il suo rovescio
2. Dalle bozze di Intesa al Comitato per l'Islam italiano: il fiato corto della politica ecclesiastica di questi ultimi venti anni
3. Islamofobia e diritto
4. Ricongiungimento familiare, poligamia e kafalah
5. Dalla moschea ad internet: il ruolo dell'imam nella società globale

CAPITOLO 11

IL VELO: UN SIMBOLO PER L'ISLAM

(E UN ROMPICAPPO PER I PAESI EUROPEI)?

1. Il velo nell'Islam
2. Il velo in Europa
3. Il velo in Italia

BIBLIOGRAFIA

2. Frédéric Edel, The prohibition of discrimination under the European Convention on Human Rights (Human rights files, No. 22), Council of Europe Books, 28 € (disponibile anche in lingua francese).

The European Convention on Human Rights guarantees equality among human beings by means of two provisions that prohibit discrimination: on the one hand, Article 14 of the Convention, ratified by all member states of the Council of Europe; and, on the other hand, the first article of Protocol No. 12, ratified by only some of the members. The content of the prohibition laid down by these two provisions is the same, the only difference is in the extent of their scope: whereas Article 14 prohibits discrimination in the "enjoyment of rights and freedoms set forth by the present Convention", the first article of Protocol No. 12 prohibits discrimination in a broader sense in the "enjoyment of all rights set forth by law". This study proposes an insight into the case-law of the European Court of Human Rights on discrimination with respect both to the main principles which guide its implementation and to the specific solutions which the Court has adopted in relation to discrimination. Other questions examined include the scope of the prohibition of discrimination (to what does it apply?), the question of the content of such a prohibition (what precise obligations does it imply?), and last, the question of a judicial review (how does the Court assess compliance with it?). The "Human rights files" series is aimed at specialists in European law: lawyers, practitioners and research students. It also constitutes a useful resource for the implementation of the European Convention on Human Rights in the signatory states.

Si può ordinare il libro direttamente al Consiglio d'Europa, attraverso il sito web:

http://book.coe.int/sysmodules/RBS_page/admin/redirect.php?id=36&lang=EN&produit_aliasid=2524

3. Diritto, Immigrazione e Cittadinanza - n.3/2010

In libreria il n. 3/2010 della Rivista trimestrale promossa da Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione e Magistratura Democratica.

Il Sommario completo dell'edizione n. 3/2010 della rivista è scaricabile dal sito web:

http://www.asgi.it/public/parser_download/save/rivista.310.pdf

Interventi

Diritto penale e immigrazione: qualche riflessione sui limiti alla discrezionalità del legislatore,
di Francesco Viganò

Costituzionale il reato di clandestinità, incostituzionale l'aggravante: le ragioni della Corte costituzionale,
di Luca Masera

Venti anni di prevenzione della tortura in Europa: il CPT e la protezione dei migranti,
di Carmelo Danisi

Società multiculturale, persona e Costituzione: l'immigrato come pariah,
di Francesco Belvisi

Giurisprudenza - Commenti

Le condanne per inottemperanza all'ordine del questore sono ostative per la regolarizzazione colf e badanti?,
di Guido Savio

Il diverso trattamento giuridico delle modificazioni genitali maschili e femminili, ovvero: dai reati culturali ai reati coloniali,
di Lorenzo Miazzi

Il nuovo art. 32 del TU immigrazione: esiste ancora il principio di parità per i minori stranieri?,
di Daniela Consoli, Monia Giovannetti e Nazarena Zorzella

Per info sull'abbonamento alla rivista:

<http://www.francoangeli.it/riviste/sommario.asp?IDRivista=89&lingua=it>

SEMINARI E CONVEGNI

Seminario di formazione ASGI per avvocati, consulenti legali ed operatori: "Il divieto di discriminazioni per motivi etnico-razziali e religiosi e di orientamento sessuale. Normativa italiana ed europea". Firenze, 21-22 gennaio 2011.

Il programma completo del seminario: "Il divieto di discriminazioni per motivi etnico-razziali, religiosi e di orientamento sessuale", 21-22 gennaio 2011, può essere scaricato dal sito web:

http://www.asgi.it/public/parser_download/save/seminario_asgi_firenze_21012011.pdf

Il programma

Venerdì 21 gennaio 2011

ore 15.00: Registrazione dei partecipanti

ore 15.15 : **L'implementazione della normativa contro le discriminazioni su base etnico-razziale, di nazionalità e di credo religioso. Aspetti sostanziali nella giurisprudenza italiana in materia di azioni giudiziarie anti-discriminazione**

Relazione a cura della dott.ssa Annamaria Casadonte, Giudice civile al Tribunale di Reggio Emilia

Pausa caffè

Ore 16.45: **Immigrati e libertà di religione. Quale riconoscimento per la diversità religiosa dei migranti in una società democratica e multiculturale ?**

Relazione a cura del Prof. Nicola Fiorita, Associato di diritto ecclesiastico, Facoltà di Scienze Politiche, Università della Calabria.

Dibattito e discussione di studi di caso

Ore 19.30 Chiusura prima giornata.

Sabato 22 gennaio 2011 ore 9.00

Ore 9.00: **L'implementazione della normativa contro le discriminazioni su base etnico-razziale, di nazionalità e di credo religioso in Italia. Aspetti processuali nella giurisprudenza in materia di azioni giudiziarie anti-discriminazione**

Relazione a cura dell'Avv. Alberto Guariso, del Foro di Milano

Dibattito e discussione di studi di caso

Pausa caffè

Ore 11.00: **Hate speech and hate crimes** nella legislazione penale italiana. Aspetti controversi nella

giurisprudenza applicativa della legge n. 205/1993

Relazioni a cura dell'Avv. Federica Panizzo, del Foro di Verona e dell'Avv. Lorenzo Trucco, del Foro di Torino

Dibattito e discussione di studi di caso

Ore 13.00 Sospensione dei lavori e pausa pranzo

Sabato 22 gennaio ore 14.00

Ore 14.00 **La protezione internazionale in caso di persecuzione per motivi di orientamento sessuale e di identità di genere. Linee guida internazionali, riferimenti normativi e casistica giurisprudenziale in Italia**

Relazioni a cura di un rappresentante della delegazione in Italia dell'ACNUR (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati) e dell'Avv. Simone Rossi, del Foro di Verona.

Dibattito e discussione di studi di caso

Ore 15.30 **Matrimoni omosessuali e unioni civili registrate all'estero e libera circolazione dei familiari di cittadini dell'Unione europea. Questioni aperte e margini di azione per potenziali "cause pilota" in Italia**

Relazione a cura dell'Avv. Giulia Perin, del Foro di Padova Dottore di ricerca in libertà fondamentali nel diritto costituzionale, amministrativo comparato e comunitario, Università di Trento

Dibattito

Ore 16.30 **Introduzione al divieto di discriminazioni per motivi di orientamento sessuale nel diritto dell'Unione europea (direttiva n. 2000/78/CE) e casistica giurisprudenziale della Corte di Giustizia dell'Unione europea**

Relazione a cura del dott. Walter Citti, Servizio anti-discriminazioni ASGI

Pausa caffè

Ore 17.30 **Organizzazioni di tendenza fondate sull'*ethos* religioso, dottrina religiosa e licenziamento "ideologico". Linee interpretative alla luce della direttiva europea n. 2000/78, della giurisprudenza italiana e della recente giurisprudenza della Corte di Strasburgo**

Relazione a cura della Prof. ssa Avv. Marzia Barbera, Ordinario di diritto del lavoro e diritto anti-discriminatorio all'Università di Brescia

Dibattito e Chiusura dei lavori

Il Seminario è organizzato dal Servizio ASGI di supporto giuridico contro le discriminazioni etnico-razziali e religiose nell'ambito del progetto finanziato dalla Fondazione italiana a finalità umanitarie Charlemagne ONLUS,

nonché nell'ambito della partecipazione al progetto Equal-jus.eu (European Network for the Legal Support of LGBT Rights) .

Modalità d'iscrizione

Le quote di partecipazione al seminario di formazione, comprensive di I.V.A., sono le seguenti:

- 40 € per i soci ASGI, i praticanti e gli studenti o 50 € per i non soci e i liberi professionisti;

Ai partecipanti verrà messo a disposizione materiale informativo e giurisprudenziale relativo ai temi del corso.

Per iscriversi al seminario, inviare l'allegata scheda di partecipazione, debitamente compilata, al seguente indirizzo mail : antidiscriminazione@asgi.it

A.S.G.I. - Ufficio di Trieste, Via Fabio Severo, 31 34133 Trieste (tel.-fax. 040 368463)

entro e non oltre il 10 gennaio 2011 unitamente a copia della ricevuta attestante il versamento della quota di partecipazione mediante bonifico sul c/c bancario intestato ad ASGI presso il Credito Piemontese - Torino 10121, via XX Settembre n. 3 - Codice IBAN : IT 37 Y 05010 01000 000000015928 .

L'ammissione al corso di formazione viene effettuata fino all'esaurimento dei posti disponibili.

Sarà richiesto l'accreditamento del corso presso il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Firenze ai fini dell'assegnazione dei crediti formativi per gli avvocati.

Info:

Trieste, via Fabio Severo, 31 - 34133

Tel/Fax: 040/368463 - antidiscriminazione@asgi.it

(dott. Walter Citti)

Milano, Viale Regina Margherita, 30 - 20122 Milano, Viale Regina Margherita, 30 - 20122

tel. 02/89078611 - antidiscriminazione@asgi.it

(dott.ssa Ilaria Traina)

Vitto e pernottamento

I corsisti che lo desiderano possono pernottare presso la struttura del C.S.D. Foresteria Valdese di Firenze "Gould" - Via dei Serragli 49- Firenze. La Foresteria Valdese offre la possibilità di sistemazione in camere doppie, triple o quaduple. Le prenotazioni per la sistemazione alloggiativa devono essere effettuate entro e non oltre il 4 gennaio 2011, contattando direttamente la segreteria della Foresteria Valdese, ai seguenti recapiti:
C.S.D. - Foresteria Valdese di Firenze "Gould" -Via dei Serragli, 49 Firenze; Tel. 055 212576;

e-mail: foresteriafirenze@diaconiavaldese.org

<http://www.istitutogould.it/>

Newsletter a cura di Walter Citti, del servizio di Supporto giuridico contro le discriminazioni etnico-razziali e religiose, Progetto ASGI finanziato dalla Fondazione Italiana Charlemagne a finalità umanitarie – ONLUS.

ASGI sede di Trieste, via Fabio Severo, 31 - 34133 Trieste, tel. - fax: 040 368463 e-mail: antidiscriminazione@asgi.it

ASGI sede legale: via Gerdil, 7 - 10152 Torino, tel. - fax: 011 4369158, www.asgi.it

